



DM n. 336168 del 28 luglio 2022. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che nel periodo dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno 2022 ubicate in comuni assoggettati a restrizioni sanitarie hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)



INDICE:

1. Premessa	3
2. Beneficiari	3
3. Presentazione della domanda	4
4. Interventi ammessi ed entità degli indennizzi	5
5. Controlli di ammissibilità	8
6. Verifiche su eventuali doppi indennizzi	9
7. Pagamento anticipato	10
8. Riduzioni e sanzioni	10
9. Liquidazione degli aiuti	10
10. Adempimenti relativi alla normativa antimafia	10

1. Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende della filiera suinicola, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA), nel periodo dal 13 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

La Circolare di AGEA Coordinamento n. 66462 del 14 settembre 2022 definisce in maniera più dettagliata le modalità di presentazione delle domande con l'indicazione dei documenti da allegare alla domanda atti a comprovare il danno per il quale viene richiesto l'indennizzo, le regole comuni per la verifica dell'ammissibilità e le tempistiche per la presentazione delle domande.

Le presenti disposizioni dettano le modalità e le procedure per la gestione delle domande di aiuto per gli interventi previsti dal Decreto Ministeriale n. 336168/2022, riferiti ai soggetti che presentano domanda all'AGREA quale organismo pagatore competente. Le disposizioni e la normativa in genere citate nel testo sono disponibili sul sito internet di AGREA:

<https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/opensdocument/normativa/search> selezionando l'ambito: "Produzioni animali".

2. Beneficiari

In attuazione del D.M. n. 336168 del 28 luglio 2022, articolo 2 le aziende ammissibili al sostegno sono le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

1 - allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all'elenco allegato 1 del DM 336168 del 28 luglio 2022;

2 - macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

ubicate in Piemonte, Liguria, Lazio e Abruzzo;

nel 2021 hanno utilizzato suini o carni suine provenienti dalle predette Regioni;

nel 2021 hanno esportato carni suine o prodotti trasformati a partire dalle carni suine in almeno uno dei Paesi di cui all'elenco allegato 2 del DM 336168 del 28 luglio 2022.

I soggetti ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola inerenti alla produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Verri
- b) Scrofe
- c) Scrofette
- d) Suini da ingrasso
- e) Suinetti
- f) Prosciutti

g) Prodotti di salumeria

h) Tagli di carne suina

3. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto ad AGREA i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art 2 del DM 336168/2022 con residenza (per le ditte individuali) o sede legale (per le Società) in regione Emilia-Romagna con fascicolo aziendale validato¹ e, come detto, in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per prevenire, eradicare e contenere l'epidemia di peste suina africana, nel periodo dal 13 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Le domande di aiuto, con indicati tutti gli elementi previsti all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, dovranno essere presentate presso l'AGREA, entro il 31 ottobre 2022.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema informativo AGREA (SIAG) è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

Ciascun soggetto richiedente presenta una sola domanda di aiuto.

I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono:

- a) i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con Agrea. Possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo
- b) i singoli beneficiari (utenti internet) - limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. I soggetti interessati a tale modalità possono presentare la domanda accedendo al SIAG con le modalità elencate nell'apposita [sezione](#) del sito di AGREA ([Accesso a Sop e a Siag per l'utente internet — Agenzia regionale per le — erogazioni in agricoltura \(regione.emilia-romagna.it\)](#)).

a) *Presentazione SIAG tramite il CAA*

la domanda è presentata tramite un CAA convenzionato con AGREA da parte di produttori che rilasciano allo stesso apposito mandato.

In tal caso la domanda è compilata, presentata e protocollata su SIAG dal CAA. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede a identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento di identità e quindi procede alla protocollazione su SIAG.

Si precisa che in caso di richiesta del pagamento anticipato, l'originale della fideiussione deve comunque pervenire ad AGREA entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

b) *presentazione della domanda SIAG da parte degli utenti internet*

Gli utenti che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con Agrea possono presentare la domanda in modalità elettronica con protocollazione della domanda, firmata digitalmente, sul sistema di protocollo regionale completa di allegati dematerializzati.

¹ Ai sensi del regolamento del Consiglio Regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003 e s.m.i., i soggetti che intendono presentare domanda devono essere preventivamente iscritti all'anagrafe della regione Emilia-Romagna (per maggiori dettagli si rimanda al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/anagrafe-delle-aziende-agricole/anagrafe-delle-aziende-agricole>) e costituire un fascicolo aziendale valido. La gestione all'anagrafe regionale avviene con le modalità previste dal citato regolamento ed è affidata ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).

L'utente internet deve disporre di un certificato di firma digitale;

Una volta effettuata la compilazione della domanda su SIAG il beneficiario dovrà:

- presentare tutti gli eventuali allegati in formato elettronico;
- firmare digitalmente il documento (la stampa della domanda in formato .pdf) prodotto dal sistema. Tale documento, dopo essere stato firmato digitalmente in modalità CADES (acquisirà il formato .p7m) o PADES e dovrà essere nuovamente caricato su SIAG che provvederà automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. La data di protocollazione sarà quella considerata ai fini della presentazione.

Si precisa che in caso di richiesta del pagamento anticipato, l'originale della fideiussione deve comunque pervenire ad AGREA entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Come stabilito dal DM n. 336168 del 28 luglio 2022 le domande di aiuto concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 13 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, le domande riferite ad allevamenti al di fuori dei territori delle Regioni e dei Comuni indicati nell'Allegato 1 e le domande riguardanti i macelli e le aziende di trasformazioni che non rispettano il punto b) dell'art. 2 del DM n. 336168/2022, non saranno ritenute valide.

Dopo la scadenza del periodo di presentazione della domanda di aiuto non sarà possibile correggere le domande, fatto salvo che nel corso dell'istruttoria si presenti la necessità di richiedere documenti integrativi o la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti, se ritenuti necessari per il completamento dell'attività. In tal caso sarà inviata alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, che il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

La domanda e le dichiarazioni che dimostrino il danno, devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

4. Interventi ammessi ed entità degli indennizzi

L'articolo 3, paragrafo 1 del D.M n. 336168/2022 indica che il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:

- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
- b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (*Blocco movimentazione*);
- e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;
- f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
- g) stima dei danni causati dal mancato export.

I sostegni per le imprese che non svolgono produzione primaria sono determinati fino ad un massimo **dell'80%** del danno stimato forfetariamente, utilizzando la formula riportata nella Tabella A, parte integrante del D.M n. 336168/2022.

Il sostegno per quanto riguarda le imprese della produzione primaria, è determinato fino ad un massimo **del 100%** del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A, parte integrante del D.M n. 336168/2022.

Ogni impresa deve dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendere disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare per i macelli e per le imprese che esportano in paesi extra UE:

a) la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini, di trasformazione delle carni ottenute deve essere supportata dalla dichiarazione dei ricavi fatturati e riferirsi ai periodi: 13 gennaio 2021- 30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, inoltre si devono mettere a disposizione dei controlli le relative fatture o altri documenti che dimostrino il danno subito. Per la determinazione dei danni saranno utilizzate le formule riportate al punto 5 – Riduzione macellazione - della Tabella A parte integrante del D.M n. 336168/2022;

b) la stima dei danni per la mancata esportazione deve essere supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi di cui all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, nei periodi: 13 gennaio 2021- 30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché mettere a disposizione dei controlli la relativa documentazione probatoria dell'esportazione 2021 e della mancata esportazione 2022 e dell'accollamento dei costi connessi. Per la determinazione dei danni saranno utilizzate le formule riportate al punto 6 – Mancato export e deprezzamento merce - della Tabella A parte integrante del D.M n. 336168/2022;

Alle attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi nei limiti stabiliti dall'art 3 del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

In relazione a quanto sopra riportato, si precisa che i sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Per le imprese di macellazione e trasformazione, i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel rispetto delle soglie del Reg. 1407/2013.

Il danno viene comunque riconosciuto solo a chi lo ha effettivamente subito e può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.

Si elencano, di seguito, gli interventi oggetto di aiuto nell'arco temporale stabilito dal DM n. 336168 del 28 luglio 2022 all'articolo 3, comma 1 e la documentazione che i richiedenti dovranno accludere alla domanda presentata all'AGREA:

TIPO INTERVENTO	DOCUMENTAZIONE
1 - deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali	Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda apposita dichiarazione confermativa del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A al DM n. 336168 del 28 luglio 2022, rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.
2 - mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe	Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda apposita dichiarazione confermativa del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base

	degli importi unitari riportati nella Tabella A al DM n. 336168 del 28 luglio 2022, rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.
3 – prolungamento vuoto sanitario	Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda apposita dichiarazione confermativa del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A al DM n. 336168 del 28 luglio 2022, rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.
4 – costi di produzione per prolungamento allevamento (<i>Blocco movimentazione</i>)	Ogni impresa che opera nella produzione primaria deve allegare alla domanda apposita dichiarazione confermativa del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A al DM n. 336168 del 28 luglio 2022, rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.
5 – danni stimati causati dalla riduzione della macellazione	L'impresa che non svolge produzione primaria deve dimostrare il danno subito, stimato forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A del DM n. 336168 del 28 luglio 2022, allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendere disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come da punto 5 della sopra citata Tabella A al DM.
6 – distruzione e distoglimento della merce per mancato export	L'impresa che non svolge produzione primaria deve dimostrare il danno subito, stimato forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A del DM n. 336168 del 28 luglio 2022, allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendere disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi di cui all'Allegato 2 del DM n. 336168 del 28 luglio 2022, nei periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché con la messa a disposizione dei controlli della relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della suddetta Tabella A.

7 – danni stimati causati dal mancato export	L'impresa che non svolge produzione primaria deve dimostrare il danno subito, stimato forfaitariamente come da formula riportata nella Tabella A del DM n. 336168 del 28 luglio 2022, allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendere disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare: <ul style="list-style-type: none">- stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi di cui all'Allegato 2 del DM n. 336168 del 28 luglio 2022, nei periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché con la messa a disposizione dei controlli della relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della suddetta Tabella A.
--	---

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, allo scopo di prevenire doppi indennizzi, è necessario che l'azienda richiedente l'aiuto allegghi alla domanda una dichiarazione liberatoria emessa dall'altra azienda dalla quale si evinca che quest'ultima è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto domanda e che non richiede per lo stesso intervento nessun indennizzo.

Precisazione riguardo il periodo di vigenza delle misure sanitarie di restrizioni delle movimentazioni dei capi, delle carni e/o prodotti a base di carni, cosiddetto fermo obbligatorio dell'attività di allevamento.

Il giorno di inizio del fermo obbligatorio corrisponde alla data di inizio dell'applicazione dei provvedimenti di istituzione delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni che impongano ai soggetti interessati le restrizioni alla movimentazione degli animali e merci.

Il giorno di fine del fermo obbligatorio coincide con il giorno precedente l'ingresso dei capi in allevamento o al 30 giugno 2022 nel caso di ingresso dei capi successivo a tale data (il 30 giugno 2022 è il termine ultimo del periodo oggetto delle misure di sostegno previste).

Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

I giorni di fermo obbligatorio in domanda vanno espressi in settimane o frazioni di esse.

Per la quantificazione dei capi ammissibili al premio o per la verifica di ulteriori requisiti di ammissibilità si rimanda a documenti tecnici che verranno predisposti da AGEA coordinamento.

5. Controlli di ammissibilità

AGREA effettua l'istruttoria al fine di verificare la completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 3 del citato Decreto Ministeriale, inoltre assoggetta a controllo un campione delle dichiarazioni confermative allegate alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA – Coordinamento. Le verifiche saranno eventualmente effettuate anche da parte dell'Organismo pagatore territorialmente competente rispetto alla sede dell'impianto/allevamento.

Ciascun Organismo pagatore potrà integrare con propri criteri quelli stabiliti a livello nazionale.

Nell'ambito dell'istruttoria è verificato per ogni intervento richiesto in domanda, l'attività svolta dal richiedente rientri nella "produzione agricola primaria": *"È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita"*.

Per le aziende che non operano in "produzione agricola primaria" il controllo riguarda quanto dichiarato in domanda dal richiedente per ogni intervento ed è necessario per individuare l'importo del sostegno che dovrà essere concesso ai sensi del regime degli aiuti de minimis previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (limite massimo concedibile: euro 200.000 per triennio). Sarà cura di questo Organismo pagatore procedere alle verifiche presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato per gli interventi finanziati in regime de minimis.

Le dichiarazioni confermate allegare alle domande di aiuto, estratte a costituire il campione oggetto di verifica, non saranno inferiori al 5 % del totale di quelle riferite a ciascuno degli interventi riportati al punto 2 della circolare di AGEA Coordinamento n. 66462 del 14/09/2022, come stabilito dal DM n. 336168 del 28 luglio 2022.

L'istruttoria dovrà essere effettuata sulle domande presentate allo scopo di verificare:

- 1) l'ammissibilità del richiedente che presenta domanda di aiuto;
- 2) la correttezza delle quantità richieste in domanda riferite al periodo ed eventualmente alle zone interessate dalle misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dei focolai.

Ai fini della localizzazione dell'impresa nelle zone regolamentate e del periodo di fermo si terrà conto dei provvedimenti del Ministero della Salute e delle regioni competenti. I riferimenti dei provvedimenti che hanno comportato il fermo dell'allevamento per cui è richiesto l'aiuto sono indicati a cura del richiedente nella dichiarazione confermativa.

A conclusione dell'istruttoria della domanda, in caso di eventuale riduzione del numero di capi e/o quantità dichiarati in domanda, sarà comunicata la motivazione che ha portato alla riduzione e le quantità ammesse all'aiuto.

Il Settore Tecnico e di Autorizzazione di AGREA, può procedere, in qualsiasi momento anche dopo il pagamento della domanda, a controlli integrativi e verificare i documenti contabili, i registri di carico e scarico ufficiali e ogni altro elemento utile ad accertare la veridicità di quanto richiesto o ammesso al pagamento.

6. Verifiche su eventuali doppi indennizzi

L'articolo 3, paragrafo 4, del DM n. 336168 del 28 luglio 2022 dispone che dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

In adempimento a quanto sopra indicato, questo Organismo pagatore dovrà inviare all'Organismo di coordinamento i dati delle domande per l'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari:

- a) Assicurazioni: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui DM n. 336168 del 28 luglio 2022;
- b) Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede il contributo previsto dal DM n. 336168 del 28 luglio 2022.

7. Pagamento anticipato

Come stabilisce l'articolo 6, del DM n. 336168 del 28 luglio 2022 il pagamento del sostegno richiesto in domanda potrà essere effettuato anche prima del completamento delle verifiche stabilite dal DM citato, a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno richiesto. In particolare, la garanzia dovrà essere pari al 100% dei danni dichiarati in domanda, per i punti da 1 a 4 e all'80% dei danni dichiarati in domanda per i punti 5 e 6 della Tabella A di cui al DM n. 336168 del 28 luglio 2022.

Il richiedente che intenda ricevere il pagamento anticipato può fare richiesta ad AGREA di ricevere l'apposito modello di garanzia fideiussoria, utilizzando uno dei seguenti recapiti:

agreasecuzionepag@regione.emilia-romagna.it

agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it

L'ufficio competente di AGREA procede alle verifiche di congruenza e validità della fideiussione.

Una volta verificata la presenza della conferma di validità della garanzia fideiussoria e dell'esito positivo dei controlli amministrativi previsti, si potrà procedere con la liquidazione del pagamento anticipato.

Qualora, alla conclusione dell'istruttoria delle domande sia determinato per le domande oggetto di pagamento anticipato un importo liquidabile inferiore a quello richiesto e liquidato in forma anticipata, si avvierà la procedura per il recupero dell'importo liquidato in eccesso al richiedente.

8. Riduzioni e sanzioni

Nel caso in cui dai controlli amministrativi o in loco emergano delle differenze con il richiesto, si procederà secondo le seguenti modalità:

- se l'accertato è superiore al dichiarato: l'indennizzo concesso è pari al dichiarato;
- se l'accertato è inferiore al dichiarato: l'indennizzo concesso è pari all'accertato;

Qualora si accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, AGREA pronuncerà la decadenza dell'aiuto.

In caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non veritiere sono applicate le sanzioni amministrative e penali della legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni.

9. Liquidazione degli aiuti

AGEA Coordinamento verifica il rispetto dei massimali stabiliti dal DM n. 336168 del 28 luglio 2022 sulla base dei degli importi ammessi a pagamenti dagli organismi pagatori e, in caso di superamento di tali limiti stabiliti, determina la riduzione da applicare per tipologia di intervento.

Sulla base della comunicazione di AGEA Coordinamento, AGREA procede alla liquidazione degli aiuti richiesti nelle domande ammissibili.

10. Adempimenti relativi alla normativa antimafia

Per quanto concerne la verifica antimafia, è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia per le domande di pagamento di importo superiore a € 150.000 euro. Ciò in analogia a quanto previsto per misure analoghe concernenti esclusivamente filiere animali, poiché l'aiuto eccezionale in questione non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non inerisce né è calcolato in base a terreni agricoli.

Pertanto, i soggetti che ricadono nelle condizioni sopra descritte, devono inserire nel fascicolo aziendale, tramite il CAA delegato alla detenzione del fascicolo in anagrafe delle aziende agricole regionale, le



dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia, e successivi provvedimenti collegati).